



CITTA' DI MINTURNO

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Ordinanza Sindacale

| | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ord n 43 del 11/08/2021 | Divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro o in lattine di alluminio. Divieto di accensione fuochi e falò il 14 ed il 15 Agosto 2021. |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

IL SINDACO

Visto che negli anni passati, sul litorale di Minturno nelle frazioni di Scauri e Marina di Minturno, durante la notte tra il 14 e il 15 Agosto, si sono svolti bivacchi ed accensione fuochi e falò, organizzati autonomamente da parte dei partecipanti, privi di autorizzazione e senza avvisare le autorità locali e gli enti competenti;

Visto che in particolare l'accensione dei fuochi sull'arenile rappresenta un danno per l'ambiente e può essere pericolosa in prossimità di stabilimenti balneari e di civili abitazioni;

Ritenuto che in passato si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica, privata e di igiene pubblica dovute all'abbandono indiscriminato sull'arenile dei residui dell'attività di accensione di fuochi e falò e per l'abbandono indiscriminato di bottiglie di vetro al di fuori dei contenitori;

Ritenuto, quindi, dover vietare sulle spiagge di competenza di questo Comune qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò nella notte tra il 14 e 15 agosto c.a.;

Considerato:

- che la situazione è aggravata dalla presenza dell'epidemia COVID-19;
- che occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto ed al contenimento della diffusione del Virus COVID-19 nel territorio comunale, al fine di tutelare i cittadini;

Considerato che:

- l'art.54 comma. 4 TUEL n. 267/2000, dispone: "il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. i provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";
- l'art. 54 c. 4 bis, così come modificato dal decreto legge 20 febbraio 2017 in fase di conversione, dispone "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"

Visti

- l'art.3 comma 1 lett. d) della L. 14 settembre 2011 n. 148, secondo cui "(...) l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente

vietato dalla legge nei soli casi di: d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, () dell'ambiente, (...);

- l'art. 31 della L. 22 dicembre 2011 n.214, in base al quale: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute e dei beni culturali";
- l'art. 1, comma 2 della L. 24 marzo 2012 n. 27: secondo cui: "2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, (...)"

Dato atto che le misure imposte con il presente provvedimento sono pienamente coerenti con tale quadro normativo, essendo giustificate da finalità di protezione della salute e dell'ambiente e, pertanto, confacenti, idonee, proporzionate e adeguate a garantire la tutela di interessi ritenuti prevalenti dall'ordinamento.

Dato atto, inoltre, che

- qualora emergessero ulteriori specifiche responsabilità il Sindaco potrà, motivatamente, modificare il contenuto del presente provvedimento;
- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs., 267/2000 e s.m.i., è esecutivo dalla notificazione all'interessato e/o pubblicazione all'albo pretorio online e trova applicazione dal 14 fino al 15 agosto 2020 fatto salvo l'eventuale affievolimento anticipato delle criticità cui è diretto a porre riparo;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti del destinatario del provvedimento stesso;

VISTI:

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, ove è precisato che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- l'art. 50, comma 7 bis, del predetto decreto legislativo, ove è precisato che " Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle

attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”.

- l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale,
- l'articolo 55 del D.P.C.M. 2 marzo 2021 e ss.mm.ii. nella parte in cui precisa che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

VISTO il Decreto Legislativo n° 65 del 18 maggio 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO, in particolare, l'art. 7 bis che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

Visto:

- la normativa nazionale e comunitaria in materia di liberalizzazioni;
- L'Ordinanza Balneare n. 35 del 28/05/2018;
- Che copia informale della presente (bozza da adottare) è stata trasmessa via pec alla Prefettura di Latina in data 09/08/2020

ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa: dalle ore 19.00 del giorno 14 Agosto 2021 alle ore 23:50 del giorno 15 Agosto 2021:

- il divieto assoluto di somministrazione/vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e/o di alluminio;
- il divieto di accensione fuochi e falò, di effettuare manifestazioni autonome di qualsiasi tipo, se non espressamente autorizzate dalle autorità competenti, su tutti gli arenili del litorale del Comune di Minturno (frazioni di Scauri, Marina di Minturno, ecc.).

AVVERTE

La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati al controllo del rispetto della presente ordinanza.

In caso di violazione delle suddette disposizioni, salvo che non ricorra anche un reato, si applicano le sanzioni previste all'art. 50, comma 7 bis 1 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il

responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

La presente ordinanza avrà validità sino alle ore 23:50 del 15/08/2021 e comunque sino a nuove disposizioni, con possibilità di modificazione in relazione a eventuali esigenze di ordine pubblico.

INFORMA

Informativa ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n°241:

Avverso al provvedimento è ammessa proposizione di ricorso entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. competente per territorio, in applicazione della legge 6.12.71 n.1034, ovvero ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica, al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n°1199. Si rende noto il nominativo del Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Di Nardo – Responsabile del Servizio n. 4 - Comandante del Corpo di Polizia Locale – via L. Cadorna – 04026 Minturno (LT) Telefono 0771660046 mail: a.dinardo@comune.minturno.lt.it - PEC: polizialocale.minturno@legalmail.it

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune di Minturno;
- e, altresì, la trasmissione a:

- Prefettura di Latina
- Questura di Latina
- Commissariato di Polizia di Stato di Formia
- Comando Compagnia Carabinieri di Formia
- Guardia di Finanza Compagnia di Formia
- Comando di Polizia Locale di Minturno
- Stazioni CC di Scauri e di Minturno
- Settore SUAP



Il Sindaco
Dott. Gerardo STEFANELLI